

*Argomento n. 7 all'o.d.g.**Parere n. 5 del 21.05.2019*

OGGETTO: Domanda pervenuta alla V.I.A. in data 23.12.2016, per l'AMPLIAMENTO della cava di SABBIA E GHIAIA (A), denominata "CASETTA" e sita in Comune di SOMMACAMPAGNA (VR). Ditta CAVA CASETTA srl.

La C.T.R.A.E.

VISTA l'istanza in data 23.12.2016 con la quale la ditta Cava Casetta s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione ed approvazione ad ampliare la cava di sabbia e ghiaia denominata "CASETTA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR) con procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 940/2017, allegando la relativa documentazione tecnica;

RILEVATO che la domanda di ampliamento è stata pubblicata in data 23.12.2016 sul quotidiano "Il Gazzettino" ed in data 13.01.2017 i contenuti del progetto sono stati presentati al pubblico;

VISTE le successive integrazioni documentali volontarie presentate dalla ditta Cava Casetta s.r.l. in data 02.10.2017 e in data 19.03.2018 con prot. n. 409471, concernenti rispettivamente "Relazione idrogeologica integrativa" e "Approfondimento studio idrogeologico", pubblicate sul sito web della Regione del Veneto;

VISTO il parere favorevole n. 28 del 06.06.2018, espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale il quale, dando atto della non necessità di procedura di V.I.A., prescrive quanto segue:

1. sia definito in accordo con Arpav un piano di monitoraggio delle falde acquifere, con particolare attenzione alla prima falda freatica, con cadenza trimestrale, utilizzando i piezometri all'interno dell'area di cava, in modo da individuare eventuali oscillazioni anomale rispetto all'assetto dell'acquifero descritto nello studio idrogeologico presentato;
2. Sia effettuato e trasmesso a Comune, Provincia e ARPAV, entro sei mesi dall'avvio delle attività inerenti l'ampliamento in approfondimento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nella relazione acustica previsionale;
3. Per limitare la produzione di polveri, dovute al transito dei mezzi d'opera e di trasporto sulla strada d'accesso alla cava, come dichiarato dal proponente dovranno essere eseguite costanti

*Verbale C.T.R.A.E. del 21.05.2019
Pag. n. 41 di 58*





bagnature della superficie e dovrà proseguire l'attività esistente di lavaggio ruote all'uscita della predetta strada;

4. al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB.

5. Di recepire la prescrizione espressa nel parere favorevole della CTPAC Provincia di Verona espresso nella seduta del 11.04.201, integrandola con quanto espresso nel verbale di Istruttoria Tecnica, 125/2017 del 28/06/2017 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUUV), così come di seguito riportato:

- mantenere la superficie di ricomposizione ambientale mediante rimboscimento precedentemente approvata effettuando preferibilmente l'impianto arboreo-arbustivo in più parti del fondo di cava e orientandolo secondo la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betuli*).

CONSIDERATO che le prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel favorevole n. 28 del 06.06.2018 dal Comitato Tecnico Regionale di giudizio positivo di compatibilità ambientale sono state accolte e riportate nel presente parere;

VISTO il decreto n. 54 del 12.07.2018 di rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;

RILEVATO che il Comune di Sommacampagna non ha espresso alcun parere;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 11.04.2018 ha espresso parere favorevole subordinandolo a quanto segue:

mantenere la superficie di ricomposizione ambientale mediante rimboscimento precedentemente approvata in modo di garantire una maggiore efficacia degli obiettivi di progetto: "fungere da rifugio per la fauna e contemporaneamente diversificare dal punto di vista paesaggistico il sito d'intervento", valutando la differenziazione fra le specie utilizzate fra fondo cava e scarpate e adeguando il computo metrico estimativo".

CONSIDERATO che il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del P.R.A.C., è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti;

DATO ATTO che il P.R.A.C. è stato approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018 e che conseguentemente il parere della C.T.P.A.C. non assume più valenza di obbligarietà e vincolo;

CONSIDERATO che la prescrizione contenuta nel parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 11.04.2018 è stata accolta e riportata nel presente parere;

VISTO il parere del 28.06.2017 espresso dalla struttura competente in materia di V.INC.A., con il quale è stata verificata l'effettiva non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, come dichiarato dalla ditta che riteneva l'intervento richiesto riconducibile a quanto previsto all'allegato A paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014 "progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000, che prescrive:

- di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum, Hyla intermedia, Rana latastei, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Falco columbarius, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Hystrix cristata;*

Verbale C.T.R.A.E. del 21.05.2019
Pag. n. 42 di 58





- di provvedere alla ricomposizione ambientale secondo la proposta del progetto di ampliamento in approfondimento (elaborato "P. 04 - relazione agronomica di ricomposizione ambientale"), nel rispetto degli obblighi e dei divieti della vigente disciplina, effettuando preferibilmente l'impianto arboreo-arbustivo in più parti del fondo di cava e orientandolo secondo la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farugia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli).
- di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di dare adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla struttura competente in materia di V.INC.A. in data 28.06.2017 sono state accolte e riportate nel presente parere;

CONSIDERATO che, in ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.), la cava ha solo effetti temporanei sulla produttività agricola dei terreni oggetto dello scavo e che, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale come previsti nel progetto di coltivazione, i terreni saranno restituiti all'uso agricolo originario previa redistribuzione del terreno precedentemente accantonato e ricostituzione del suolo agrario, e più precisamente il fondo cava ad uso agricolo e le scarpate a prato;

VISTO il piano di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs n. 117/2008 dal quale emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione ed è autorizzabile con prescrizioni;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, a maggioranza, con:

voti favorevoli n. 8
voti contrari n. 0
astenuti n. 1 (Trevisan)

su 9 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- 1) al rilascio dell'autorizzazione, anche ai fini minerari, alla coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CASETTA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR);
- 2) all'assorbimento, modifica e sostituzione della precedente D.G.R. n. 3752 del 27.11.2007 di autorizzazione alla coltivazione della cava da parte del nuovo provvedimento autorizzativo;
- 3) all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010, subordinatamente alla presentazione di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale proveniente dall'esterno all'area di cava e ritenuti necessari alla realizzazione della ricomposizione ambientale;

con le seguenti prescrizioni:

- a) la ditta deve recintare, laddove non già presente ed entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava come individuata con linea rossa continua nell'elaborato "Tavola P. 08 - Estratto di mappa catastale" in scala 1:2000;
- b) la ditta deve apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
- c) la ditta deve porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell'accesso alla cava, un cartello

Verbale C.T.R.A.E. del 21.05.2019
 Pag. n. 43 di 58





identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro, che riporti i seguenti dati:

- denominazione ed indirizzo completo della cava;
 - ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;
 - estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
 - tipologia del materiale estratto;
 - nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996);
 - nominativo del Direttore dei lavori;
- d) la ditta deve mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;
- e) la ditta deve porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
- f) la ditta deve effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
- g) la ditta deve accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- h) la ditta deve mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell'elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell'attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
- i) la ditta deve provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
- j) la ditta deve provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell'area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell'attività estrattiva;
- k) la ditta deve realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
- l) la ditta deve mantenere un'inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all'orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
- m) la ditta, per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovrà prioritariamente utilizzare materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
- sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
 - terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava;

Verbale C.T.R.A.E. del 21.05.2019
Pag. n. 44 di 58





- sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia) a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
- n) la ditta deve presentare, prima della stesura del provvedimento autorizzativo, elaborati grafici di progetto che rappresentino, a differenza di quanto riportato nel piano di coltivazione allegato all'istanza di ampliamento, un raccordo degli angoli delle scarpate perimetrali di ricomposizione con forma tondeggiante anziché a spigolo vivo;
- o) la ditta deve definire, entro sei mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, in accordo con Arpav un piano di monitoraggio delle falde acquifere, con particolare attenzione alla prima falda freatica, con cadenza trimestrale, utilizzando i piezometri all'interno dell'area di cava, in modo da individuare eventuali oscillazioni anomale rispetto all'assetto dell'acquifero descritto nello studio idrogeologico presentato;
- p) la ditta deve effettuare e trasmettere a Comune, Provincia e ARPAV, entro sei mesi dall'avvio delle attività inerenti l'ampliamento, in approfondimento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nella relazione acustica previsionale;
- q) la ditta, per limitare la produzione di polveri dovute al transito dei mezzi d'opera e di trasporto sulla strada d'accesso alla cava, dovrà eseguire costanti bagnature della superficie e dovrà proseguire l'attività esistente di lavaggio ruote all'uscita della predetta strada, presentando altresì alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, un piano di monitoraggio concordato con A.R.P.A.V.;
- r) la ditta, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà prevedere l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB.
- s) la ditta deve mantenere la superficie di ricomposizione ambientale mediante rimboschimento precedentemente approvata effettuando preferibilmente l'impianto arboreo-arbustivo in più parti del fondo di cava e orientandolo secondo la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli).
- t) la ditta deve effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
- u) la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
- v) la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 1.420.000,00 (unmilionequattrocentoventimila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a





tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;

- w) la ditta deve stipulare con il Comune di Sommacampagna, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, e trasmetterla alla Regione. Decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che sarà allegato al provvedimento di autorizzazione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
- x) la ditta non può, fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo, avviare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
- y) la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento agli orari di lavoro. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
- z) la ditta dovrà rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
- aa) la ditta deve concludere i lavori di estrazione e sistemazione ambientale (coltivazione) entro 15 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato, fermo restando che, trascorsi cinque (5) anni dalla data di pubblicazione del decreto n. 66 del 03.08.2018 di rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale e fatta salva eventuale proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento medesimo, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata;
- bb) la ditta deve mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Falco columbarius*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*;
- cc) la ditta deve verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- dd) la ditta deve condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
- ee) la ditta deve trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
 - rilievo dello stato di fatto della cava;
 - volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
 - volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno, accumulato e lavorato in cava.

